



A fronte di vincoli finanziari sempre più restrittivi, alcuni sindaci..... ricorrono alla prassi di conferire incarichi di consulenza - comunque professionali - "gratuiti" (è un modo di dire), convinti di essere esonerati dal seguire le norme di affidamento previste per gli incarichi professionali in generale.

Le norme previste per la individuazione di esperti per incarichi/consulenze di tipo professionale vanno comunque applicate in tutti i casi (sia che siano con costi ossia che siano senza costi) in manca di una norma del legislatore che preveda il contrario. Non c'è, invero, disposizione di legge che preveda esoneri dalle procedure e dagli atti previsti.

Il Sindaco, nel nostro caso (determinazione n. 20 del 26/05/2015), per pervenire correttamente alla individuazione di un professionista, prima di conferire l'incarico, avrebbe dovuto procedere, invero,:

- A dotarsi di un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi, in conformità a quanto previsto dalla direttiva della F. Pubblica dell'11.3.2008 e dalla delib. n.25/2010 C. dei C.;
- a deliberare l'indizione di apposito avviso pubblico, motivandone la necessità specificando, in particolare, la carenza di idonee professionalità nell'ambito dell'ente/azienda pubblica (cfr. da ultimo delib. C dei C. 25/2010);
- a pubblicare il relativo avviso pubblico, con l'indicazione di tutti i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione dei titoli;
- a procedere alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati;
- a procedere alla stipula di un disciplinare di incarico

L'incarico, fino alla scadenza del mandato sindacale - (quindi di potenziale lunga durata)- non è determinato, infatti, da singola necessità od emergenza sopravvenuta.

Pertanto è soggetto al rispetto delle previste procedure.

Non attuando procedure nel rispetto della trasparenza e dei riferiti obiettivi socialmente utili, l'affidamento dell'incarico in questione rasenta la illegittimità per probabili evidenti vizi procedurali, anche se l'incarico è DICHIARATO a titolo gratuito - apparentemente gratuito è lecito ritenere, in quanto ci si fa scudo di atti di storno, che sono forme discutibili di transito dei pagamenti, ma che non annullano la violazione determinata dalla assenza del previsto avviso pubblico e della successiva comparazione tra i richiedenti.

Si segnala per il mancato espletamento di una procedura comparativa debitamente pubblicizzata, la sentenza del TAR Piemonte sez. I del 17 luglio - 29 settembre 2008 n. 2106 e il relativo commento pubblicato su "guida al diritto" n. 42 del 25.10.2008)

Il rimborso spese indiretto, con il metodo dello storno, senza l'applicazione piena delle norme (regolamento, avviso pubblico, bando, valutazione comparativa, disciplinare) è sempre un modo di sfuggire alle regole, privilegiando scelte individuali soggettive e non frutto di regolare confronto comparativo fra quanti aventi diritto e in grado di rispondere alle necessità dell'Amministrazione.

Nel merito c'è, fuori dalla nebbia di gratuità dell'incarico, un potenziale flusso di somme per compensi e spese vive sia da parte compagnie assicurative, di volta in volta coinvolte, che, in caso di giudizio, da parte degli organi giudiziari aditi.

Somme che il Comune si impegna a "stornare" all'incaricato o a legali dallo stesso individuati, che, comunque, devono passare dalle casse comunali, generando, di conseguenza, problematiche di natura amministrativa e fiscale.

Lo "storno" avviene dopo l'incameramento di eventuali somme nelle casse comunali per cui sarà necessaria la pubblicazione della liquidazione spettante ai soggetti interessati sul sito comunale, dopo le procedure contabili previste.

Delegare, invero, la scelta dei legali al titolare dell'incarico, per azioni "in nome e per conto del Comune", non sembra un atto serio e ponderato da parte dell'Ente pubblico, per eventuali risvolti negativi delle azioni giudiziarie, ma anche per questioni di cessione di una competenza specifica degli Organi preposti del Comune.

"In nome e per conto del Comune" si otterrebbe, peraltro, tra gli altri, solo il fine di evitare la presenza presso gli uffici comunali di quanti interessati (avvocati, potenziali aspiranti, funzionari di compagnie assicurative interessate, soggetti coinvolti nei sinistri), convogliandola, INSPIEGABILMENTE, in altre sedi.

Il ricorso alla consulenza gratuita è, invero, spesso configurabile come un tentativo di aggirare le norme sulla contabilità pubblica (non è il nostro caso visto che

trattasi di incarico gratuito o falsamente "gratuito"), ma, certamente, è un sistema per aggirare le procedure previste per l'individuazione del nominabile, derogando dai principi di imparzialità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Senza nulla togliere al nominato, di cui si riconoscono indubbie doti di professionalità e competenza, sarebbe stato opportuno estendere l'opportunità a tutti gli iscritti all'ISVAP sezione di Siracusa (ufficialmente n° 64) seguendo i previsti metodi di trasparenza ed imparzialità.

Gratis sì, ma sempre di guadagno trattasi, anche se "stornato".
Perché escludere la possibilità di accesso al guadagno ad altri potenziali e riconosciuti esperti?

Che sia incarico retribuito non c'è dubbio, perché, in caso contrario, si può essere certi che l'incaricato, in quanto serio e competente professionista, termine sconosciuto al Sindaco, sarebbe ricorso ai dettami dei codici di deontologia professionale che impongono l'impegno morale per gli associati di non effettuare prestazioni professionali per compensi inferiori ai minimi tariffari, configurandosi e determinando, diversamente, illegittima concorrenza.

Nella Determinazione di incarico del Sindaco, n° 20 del 26/05/2015, non c'è nemmeno il proposito, benché minimo, di evitare l'assegnazione in esclusiva, rendendola estensibile ad altri interessati, ovviamente allo stesso titolo e condizioni.

È come se, nell'ambito di un elenco di ditte disponibili e di fiducia, ne scegliesse, motu proprio, una sola, omettendo le regole di buona e trasparente amministrazione.

Esiste, a nostro avviso, un problema legato alla natura dell'incarico. L'art. 90 TUEL riporta ed evidenzia, tra gli altri, un aspetto: preclusione dello svolgimento di compiti di gestione.

L'incarico affidato esula dalle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica.



La leggerezza del nostro Sindaco nel conferire incarichi gratuiti, apparentemente gratuiti o parzialmente gratuiti, riporta ad una precedente sua determina n.1 del 22 gennaio 2015. Un altro caso che passa nel silenzio o poco considerato, avvolto artatamente nella nebbia e nell'abbaglio dell'essere capaci di ottenere servizi da un incarico a titolo gratuito. Incarico continuativo, anche se non superiore ad un anno. Incarico viziato da vincoli di parentela, anche se il Sindaco dichiara che "tra le Parti non sussistono vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado". E' vero tra il Sindaco e l'incaricato non esistono problemi di parentela o affinità, ma il problema sorge con componenti della Sua Giunta, che è logico inserire fra quella Parti che il Sindaco dichiara. Ancora una volta assistiamo al silenzio assenso di chi dovrebbe controllare.

Sulla opportunità di incarichi a titolo gratuito, salvo che non siano per necessità urgenti, una tantum, non periodici e sistematici, diverse ragioni portano ad escluderli.

Il Sindaco, nella sua determina di incarico, parte dal riferimento all'art. 14, L.R. n. 7 del 26/08/1992, secondo cui "il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione"

Il Sindaco, quindi, leggendo la premessa considera l'incarico a tempo determinato. Intende espletare le attività di sua competenza, anche, con il supporto di esperti esterni. Lo staff del Sindaco (dipendenti, assessori, consiglieri di riferimento) viene ampliato e arricchito da esperti esterni.

La determinazione del Sindaco, inoltre, è contraddittoria, talmente da far pensare ad un diverso scopo, tutto da chiarire, rispetto agli intendimenti. Vi si legge, in premessa, "considerato che fra gli obiettivi dell'amministrazione comunale vi è il rilancio della zootecnia locale...", lasciando intendere che c'è un progetto concreto e continuo da seguire; poi, vi si legge "ritenuta l'opportunità per l'Ente di disporre, ove se ne ravvisi l'occasione o la necessità, della consulenza di un esperto...".

Non c'è un progetto di riferimento, non ci sono avvenimenti o date che impegnano la presenza, si lascia tutto all'occasione, a generica necessità, alla casualità di intervento. Elementi che fanno a botte con un serio progetto di valorizzazione delle tipicità locali.

Si poteva far rientrare l'incarico, superato il conflitto evidenziato, con presenze ben definite, vincolate in giorni e singoli avvenimenti. Non si doveva da un incarico a scadenza annuale e poi pensare che si ravvisino "occasione o necessità", come scrive il Sindaco.

Sig. Sindaco a cosa serve veramente il suo provvedimento che, a parte la riconosciuta professionalità dell'incaricato, non è legato ad un iter o progetto specifico avviato dalla amministrazione e fondato su concretezza e continuità di azione?

PER QUANTO RIGUARDA IL VANTO DI UN INCARICO GRATUITO O APPARENTEMENTE TALE è opportuno far tesoro, anche se siamo un Comune della Regione Sicilia, di alcuni pareri di Corti dei Conti.

Il Sindaco di un Comune Calabrese (Cerchiara di Calabria), ai sensi dell'art. 7 p.8 della L. 131/2003, ha promosso una deliberazione (n° 395/2010/PAR) della Corte dei Conti della Calabria, sez. reg. di controllo, dopo aver formulato il seguente quesito: "Se all'Ufficio di supporto agli organi di direzione politica, oltre a dipendenti di ruolo dell'ente ed a collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato (con trattamento economico commisurato a quello previsto, per analoghe qualifiche, dai vigenti CCNL enti locali), possa essere assegnato anche personale esterno, la cui collaborazione verrebbe garantita a titolo gratuito, riconoscendo solo un rimborso delle eventuali spese sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente documentate".

Premesso che il quesito posto all'esame della Sezione, attinente l'espletamento di attività di collaborazione, da parte di personale esterno, con compiti di supporto agli organi di direzione politica dell'ente, richiama la disciplina delle assunzioni di personale, con ovvie ripercussioni sulla gestione del bilancio,

la possibilità, prospettata dal Sindaco di Cerchiara di Calabria, di corrispondere al personale dell'ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell'esercizio dell'attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l'attività svolta, appare incompatibile con l'art. 90, comma 2, del Tuel, che così recita (SENZA POSSIBILITA' DI ALTRA INTERPRETAZIONE, sig. Sindaco): "Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali".

Ricordiamo che l'art. 14 della L.R. 7/92, utilizzato dal nostro Sindaco, è in linea con il citato art. del TUEL. Riferisce la possibilità di incarichi a tempo determinato

La delibera n. 1118/2009 della Sezione Lombardia secondo il quale "l'assunzione di collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EE.LL. debba

avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali", escludendo che "si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione" (Corte dei conti, sez. giur. Puglia, n.241/07),

anche perchè il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell'ambito dell'dotazione organica dell'ente, con la conseguenza che l'unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (Corte dei conti, sez. giur. Toscana, n.622/04).

I pareri evidenziati sono frutto di richieste pervenute alle Corti tramite il Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.) organo previsto dall'art. 123, comma 4, della Costituzione della Repubblica e costituito, presso le Regioni, da rappresentanti degli enti locali (Comuni, Province, comunità montane) e che trova disciplina nell'art. 7 della Legge 131/2003.

Il fatto che la Regione Sicilia pare non abbia ancora costituito il Consiglio delle Autonomie Locali (l'ultima richiesta dell'ANCI Sicilia è del 5 maggio 2014) non può consentire a un Sindaco, e agli organi interni di un Comune deputati al controllo e alla legittimità degli atti, di derogare dal rispetto delle leggi citate, nazionali e regionali.



Potremmo parlare anche di altri casi passati sotto silenzio in questi due anni di sua sindacatura.

Uno tra questi lo cito per brevi linee.

E' il caso di un incarico che il Sindaco, durante una seduta consiliare, dichiarò come necessario per ovviare a difetti di comunicazione tra l'Amministrazione e l'esterno. L'incarico, per qualche tempo, realmente è stato assolto con le dovute attenzioni deontologiche del professionista, almeno nella forma esterna di applicazione e visibilità.

Poi, magari si fa ricerca, e si scopre che l'incarico è retribuito non per tutto il periodo di attività, ma con la formula "una tantum" legandolo alla promozione di una sola attività.

Un dubbio sorge atroce.

E' il Sindaco che ha trovato le risorse necessarie solo nell'attività di incarico, godendo tuttavia di una assistenza professionale che gli consente di avere spesso la ribalta, oppure è stata una scelta del professionista, dettata dalla deontologia professionale o da necessità individuali?

Siamo convinti, sig. Sindaco, che ogni incarico debba seguire regole certe e trasparenti ed essere aperto con i previsti avvisi a quanti aventi titolo, evitando la sovrapposizione di incarichi, spesso tra loro incompatibili.

Il caso appena citato merita una trattazione a parte, più completa. Gli incarichi vengono spesso attuati con l'obiettivo dell'utilità sociale. Bene ma i soldi pubblici non possono essere spesi a beneficio dell'immagine di una sola parte politica e non di tutti i rappresentanti dei cittadini. Sarebbe preferibile utilizzarli per i soli fini amministrativi, rifuggendo da quelli clientelari o di parte.

In ogni caso gli incarichi esterni, se proprio necessari, seguano un apposito regolamento e siano aperti a quanti aventi diritto nell'ambito, almeno, provinciale.